



Prov. 963/15

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA**

**Presidenza**

=====

Prot. n. 4548/15

Perugia, 30-11-15

Il Presidente

rilevato che, con provv. n. prot. 193 e 194 dell'8.9.2015, è stato immesso in servizio ed assegnato al settore del lavoro/previdenza un nuovo Giudice Onorario, Dott. Franco Colonna;

ritenuta la necessità di provvedere ad una modifica urgente delle vigenti tabelle per la parte riguardante il settore del lavoro/previdenza che consenta l'affidamento anche al nuovo Giudice onorario di un ruolo aggiuntivo in affiancamento e che, pertanto, occorre rivedere – nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal par. 61 della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari – i criteri identificativi (per materia, valore e limite numerico di assegnazione) dell'assegnazione delle cause ai Giudici onorari, d'ora innanzi presenti in numero pari ai togati del settore;

## **DECRETA**

**Con decorrenza dal 1.1.2016**

**La seguente VARIAZIONE URGENTE AL PROGETTO TABELLARE  
2014-2016**

### **AI CAPO II SETTORE CIVILE**

**I punti 4.9 e 4.10 sono sostituiti dai seguenti:**

#### **4.9 - settore lavoro e previdenza**

I giudici addetti a tale settore sono giudici del lavoro per destinazione funzionale e, in quanto tali, sono assegnatari esclusivamente delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, come previsto dalla normativa primaria e secondaria in materia (art. 46 dell'Ordinamento Giudiziario e art. 23, n. 2, della circolare CSM 19199/2011 e s.m.).

Proprio in considerazione dell'autonomia amministrativa che deve caratterizzare l'attività del settore ed anche – relativamente al Tribunale di Perugia – per il fatto che le relative controversie sono trattate in locali ubicati in edificio diverso da quello dove si trova la sede centrale, si è resa opportuna la previsione di un magistrato coordinatore che, avuto riguardo ai criteri contenuti nel paragrafo 36.4 n. 1 della circolare sulla

formazione delle tabelle, è individuato nella persona del dr. Marco Medoro.

#### **4.10:**

Anche nel settore Lavoro e Previdenza i giudici togati sono affiancati dai giudici Onorari, secondo le previsioni della circolare del CSM del 25.1.2012, secondo il seguente abbinamento:

dr.ssa Antonella Colaiacovo - dr. Carlo Gambucci;

dr. Marco Medoro - dr. Paolo Sconocchia;

dr. Giampaolo Cervelli – dr. Franco Colonna.

Per ciascuno dei giudici togati componenti la sezione è istituito un ruolo aggiuntivo costituito dai seguenti procedimenti:

- a) tutte le controversie in materia di sanzioni disciplinari conservative irrogate ai lavoratori subordinati che prestano servizio alle dipendenze sia dei privati che delle Pubbliche Amministrazioni;
- b) cause di valore determinato fino ad € 40.000,00 con esclusione:  
= delle controversie previste dall'art. 1, commi 47 e segg. della legge 92/2012 (impugnativa di licenziamenti con richiesta di applicazione dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori) e di tutte le controversie comunque vertenti in materia di licenziamento anche ai sensi del d.lgs. 23/2015 eccezion fatta per quelle inerenti l'esclusiva richiesta di applicazione dell'art. 8 della legge n. 604/1966, che restano assegnabili ai Got;

= delle controversie aventi ad oggetto impugnativa di trasferimenti dei lavoratori subordinati e invalidità di dimissioni rassegnate dagli stessi;

= delle controversie in materia di repressione di condotta antisindacale ex art. 28 Statuto Lavoratori;

= delle controversie in materia di pubblico impiego;

= dei procedimenti monitori;

= dei procedimenti incardinati nelle materie indicate dall'art. 445 bis c.p.c. a seguito di contestazioni formulate da una delle parti nei riguardi dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

I ruoli aggiuntivi così formati sono assegnati ai magistrati onorari in affiancamento con il limite massimo di n. 180 fascicoli di nuova assegnazione per ciascun anno solare. I nuovi fascicoli sono assegnati ai giudici onorari sulla base dell'anzianità di servizio, attribuendo il numero di assegnazione più basso al Dr. Colonna, quello seguente al Dr. Sconocchia e quello ancora seguente al Dr. Gambucci, come previsto per i giudici togati.

Ai giudici onorari, infine, è devoluto in via esclusiva l'espletamento delle prove delegate ai giudici del lavoro da altro Tribunale ai sensi dell'art. 203 c.p.c.

I giudici togati garantiranno linee di indirizzo comuni e il coordinamento del lavoro dei giudici onorari sia attraverso un confronto costante ciascuno con il proprio G.o.t. in affiancamento sia mediante il ricorso a periodiche camere di consiglio convocate dal magistrato coordinatore

anche ai sensi degli artt. 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario e 35 della circolare sulla formazione delle tabelle.

**Il paragrafo 5 ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI GIUDICI DI CIASCUNA SEZIONE,**

**dall'ottavo capoverso in avanti è sostituito dal seguente:**

Analogo criterio cronologico di assegnazione viene adottato anche per il settore lavoro e previdenza, per cui al Magistrato meno anziano viene attribuito il procedimento con il numero più basso e così via.

Sono tuttavia previste le seguenti deroghe:

- = nei casi di "cause connesse" sulla base di motivato provvedimento adottato dal magistrato coordinatore del settore;
- = nei giudizi di opposizione introdotti ai sensi del comma 49 dell'art. 1 della legge 92/2012, che sono sempre trattati dallo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza sommaria opposta per esigenze di economia processuale, non sussistendo i presupposti dell'art.51, 1' comma, n. 4 c.p.c. (Corte Costituzionale, sentenza n. 78/2015).

**Al paragrafo 6. COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E UDIENZE MONOCRATICHE,**

**il punto 6.4-III S E Z I O N E A) COLLEGI ORDINARI E CAMERALI lett. b) Settore Lavoro e Previdenza è così sostituito:**

I procedimenti collegiali camerati per la trattazione dei reclami avverso le ordinanze cautelari in materia di lavoro e previdenza sono esaminati, il 2' e 4' venerdì del mese, dal Collegio della 3' Sezione presso la sede centrale del Tribunale e sono presieduti dal Magistrato coordinatore della Sezione o in sua assenza dal giudice con maggiore anzianità di servizio. Di questo collegio fanno parte i due giudici del Lavoro che residuano una volta escluso quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Il giudice relatore è nominato dal Magistrato coordinatore della 3' Sezione che emette il decreto di fissazione dell'udienza, tenendo conto anche delle date fornite dal Coordinatore del settore, in considerazione delle esigenze organizzative dei giudici del lavoro e, in particolare, del fatto che la giornata di venerdì è destinata, per due volte al mese, alla trattazione dei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 1, comma 47 della legge n. 92/2012.

Resta fermo, in conformità alle previsioni della normativa primaria e secondaria, che i giudici del lavoro partecipano ai Collegi della 3' Sezione solo ed esclusivamente per la trattazione dei procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

**Il punto B) UDIENZE MONOCRATICHE, lett. c) settore Lavoro e Previdenza è così sostituito:**

1) Giudici togati:

dr.ssa Antonella Colaiacovo: mercoledì e venerdì;

dr. Marco Medoro: martedì e venerdì;

dr. Giampaolo Cervelli: mercoledì e venerdì.

2) Giudici Onorari in affiancamento:

dr. Carlo Gambucci: mercoledì;

dr. Paolo Sconocchia: lunedì;

dr. Franco Colonna giovedì.

In applicazione dell'art. 1, comma 65, della legge 92/2012, ai procedimenti in materia di impugnativa di licenziamento, affidati ai giudici togati, sono riservati, tenuto conto dei flussi di ingresso, appositi spazi nella giornata di venerdì (per due venerdì al mese), compatibilmente con le esigenze poste dallo smaltimento dell'arretrato secondo il programma approvato ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011.

### **Al paragrafo 9. SOSTITUZIONI E SUPPLENZE,**

#### **il punto 9.5-Magistrati Lavoro è così sostituito:**

In caso di impedimento o assenza per qualsiasi causa di un giudice togato, la sostituzione per l'udienza o la supplenza sarà effettuata, in via ordinaria, per ciascun togato, dal rispettivo giudice onorario in affiancamento, salvo impedimento di quest'ultimo per contestuali impegni di ufficio (trattazione affari relativi al ruolo aggiuntivo), nel qual caso, alla

sostituzione o supplenza si provvederà con criterio di rotazione tra tutti i giudici onorari assegnati all'ufficio.

**dispone**

che il presente provvedimento di variazione tabellare sia comunicato al Presidente della Corte di Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, ai Giudici in servizio presso il Settore civile, ai GOT addetti al settore civile nonché al Dirigente Amministrativo ed ai responsabili delle Cancellerie per quanto di rispettiva competenza.

Il Presidente  
Aldo Criscuolo

